

Regolamento di modifica al regolamento recante norme di disciplina degli strumenti di autotutela in dotazione alla Polizia locale, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale), emanato con decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2011, n. 12

Art. 1 Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 12/2011

Art. 2 Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 12/2011

Art. 3 Modifica all'allegato A del decreto del Presidente della Regione 12/2011

Art. 4 Entrata in vigore

Art. 1 Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 12/2011

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2011, n. 12 (Regolamento recante norme di disciplina degli strumenti di autotutela in dotazione alla Polizia locale, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)), la parola: <<tonfa>> è sostituita dalle seguenti: <<bastone estensibile>>.

Art. 2 Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 12/2011

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 12/2011, le parole: <<comma 7>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 5>>.

Art. 3 Modifica all'allegato A del decreto del Presidente della Regione 12/2011

1. Il numero 1 dell'allegato A del decreto del Presidente della Regione 12/2011 è sostituito dal seguente:

<<1. BASTONE ESTENSIBILE

Il bastone estensibile consiste in un dispositivo, in materiale sintetico, di colore nero, composto da elementi telescopici che, in condizione di non utilizzo, rimangono chiusi l'uno all'interno dell'altro, bloccabili in posizione estesa.

Il dispositivo ha una lunghezza totale, in condizione aperta, di circa 60 cm, in condizione chiusa, di circa 30 cm, un diametro di circa 2 cm e un peso non superiore a 250 g.

Lo strumento è strutturato in modo che non si verifichino aperture accidentali.

Ogni strumento reca un numero identificativo e l'indicazione dell'Ente proprietario.>>.

Art. 4 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE